

CRISI D'IMPRESA

I commercialisti scommettono sul sovraindebitamento

di **Massimo Conigliaro**

I professionisti scommettono sul **sovraindebitamento** e sulla gestione della crisi di imprese e **consumatori**. È questa l'impressione che si coglie analizzando i numeri a poco più di un anno dall'iscrizione del primo **organismo di composizione della crisi** (quello dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma) nel registro tenuto dal **Ministero della Giustizia**.

Alla fine del mese di **ottobre** del **2016** sono infatti **86** gli Organismi accreditati e **2.493** i professionisti che, avendone i requisiti di legge, sono stati iscritti nel registro dei **gestori della crisi**.

Tra gli Organismi di composizione della crisi, la categoria dei **commercialisti** è quella che si è mostrata più attiva con **50 OCC costituiti** (due in associazione tra più ordini), seguita dalle **Camere di Commercio** che ad oggi sono **19**. Ancora tiepido il mondo dell'**avvocatura** che ha attivato soltanto 10 organismi, anche se tra questi figurano quelli di **Roma** e **Milano** che per "popolazione" interessata risultano comunque significativi. Quasi del tutto assente il mondo del **notariato**, che risulta presente in due casi: a **Varese**, dove è stato costituito un organismo congiunto con il locale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese; a **Firenze**, con l'OCC - organismo di conciliazione di Firenze - costituito in associazione tra gli ordini professionali di commercialisti, avvocati e notai ed associazioni del mondo legale e forense.

Soltanto 5 i **Comuni** – peraltro tutti di dimensioni assai ridotte, alcuni in associazione tra loro e nessun capoluogo di provincia - che hanno costituito un OCC.

È utile ricordare che nelle procedure di sovraindebitamento il debitore **deve essere assistito** da un organismo di composizione delle crisi, disciplinato dall'[articolo 15 della L. 3/2012](#). Il [decreto del Ministero della Giustizia 202/2014](#) ha istituito il **registro** in cui gli **organismi** devono iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalità per l'**iscrizione**, la **formazione** e la **gestione** dell'elenco degli iscritti e la determinazione dei **compensi** e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L'articolo 15 della L. 3/2012 prevede che tali organismi possono essere costituiti dagli **enti pubblici** che diano adeguate garanzie di **indipendenza** e di **professionalità**. Non è pertanto possibile – come avvenuto nel caso della mediazione civile delle controversie – che l'organismo sia costituito da soggetti privati.

Il legislatore tuttavia non è stato molto accorto nell'attribuzione dei **nomi ai diversi attori della procedura**. Per **OCC** si intende, infatti, sia il professionista nominato dal Tribunale per fornire l'ausilio previsto dalla legge al debitore, sia l'**articolazione interna** di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal regolamento che è destinata all'erogazione del servizio di gestione della **crisi da sovraindebitamento**.

In pratica, nel caso in cui non sia presente in una circoscrizione di Tribunale un ente pubblico con funzioni di OCC, le stesse saranno attribuite ad un professionista (di solito un **commercialista**) nominato dal Tribunale. In altri casi per OCC si intende l'articolazione dell'ente pubblico, già delineata.

Per **referente** si intende invece la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, **indirizza e coordina** l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai "**gestori della crisi**": tali sono le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

Gli organismi costituiti dalle Camere di Commercio, dagli **ordini professionali** degli avvocati, dei **dottori commercialisti** e dei notai ed il Segretariato sociale di cui all'[articolo 22, comma 4, lettera a\), della L. 328/2000](#) sono iscritti di **diritto al registro degli OCC**, previa presentazione di una domanda.

Unitamente a tale domanda (e successivamente per le integrazioni) gli enti pubblici che costituiscono l'OCC devono presentare al Ministero della Giustizia l'elenco dei gestori della crisi del proprio organismo.

Possono essere iscritti nel registro dei **gestori della crisi** le persone fisiche che hanno i seguenti **requisiti**:

- **laurea magistrale** in materie economiche o giuridiche;
- specifica formazione acquisita tramite un **corso di specializzazione universitaria** (o, comunque, organizzato dalle Camere di Commercio o dal Segretariato generale o dagli ordini in collaborazione con le università) di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore;
- aver effettuato un **tirocinio** non inferiore a 6 mesi.

In seguito alla sentenza del **Tar del Lazio** n. 12457/2015, su ricorso proposto dal CNDCEC, possono essere iscritti nel registro dei gestori della crisi anche i **ragionieri** sprovvisti di titolo di laurea iscritti alla **Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**. La sentenza è ormai definitiva per mancata impugnazione da parte dei Ministeri chiamati in giudizio (Giustizia, Sviluppo Economico ed Economia).

Ai fini della formazione, gli iscritti alla sezione A dell'Albo dei commercialisti possono

conseguire il titolo di **gestori della crisi** frequentando un corso abilitante di 40 ore organizzato da ordini professionali ed università ovvero da **società di formazione specializzate** in collaborazione con i suddetti enti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso: